

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.RI.BA.C. ODV

redatto in conformità al codice del terzo settore (D.lgs. 117/17)

già costituita in data 23.03.2015.

TITOLO I

Art. 1. Denominazione e sede

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Riabilitatori su Base Comunitaria OdV", indicata per brevità "A.Ri.Ba.C. OdV".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Bagnoregio (VT), Corso Mazzini n.8; con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative della Associazione in Italia o all'estero.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art.3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto e finalità

L'associazione "A.Ri.Ba.C. - OdV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza di fine di lucro,



[Handwritten signature]

- attività diretta esclusivamente a favore dei soggetti svantaggiati, ai sensi e per gli effetti della circolare n. 168 del 26/06/1998,
- democraticità della struttura,
- gratuità delle prestazioni degli associati,
- elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- la conoscenza e la diffusione della Riabilitazione su base comunitaria rappresentando un percorso di aiuto sia per le persone disabili, per gli anziani e per le famiglie, cooperando con il Sistema Sanitario Nazionale a dare un servizio efficace in presenza di bisogni reali delle persone, ovvero nel momento della fase finale del recupero o nella fase di cronicità;
- il miglioramento della qualità di vita tra le persone affette da patologie croniche invalidanti, tenendo conto delle loro disabilità al fine di individuare percorsi sanitari nell'area delle cure primarie;
- lo sviluppo e la gestione, anche in collaborazione con altri Enti o Organismi pubblici e privati, di ambulatori di supporto psicologico/curativo/riabilitativo, ad approccio multidisciplinare, per pazienti affetti da disabilità ed in disagio economico;
- l'istituzione, anche in collaborazione con altri Enti o Organismi pubblici e privati, di servizi innovativi di sostegno al malato ed alla famiglia, quali, a solo titolo di esempio non esaustivo, call center, sportelli di informazione, servizi di tutela dei diritti del malato, ecc.;
- le attività informative e di sensibilizzazione aperte alla popolazione sul tema della Riabilitazione su Base Comunitaria.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione svolgerà l'attività istituzionale di solidarietà sociale, conseguita mediante la realizzazione di percorsi di aiuto per le persone disabili, per i malati, per gli anziani e per le loro famiglie, attraverso la conoscenza e la diffusione della riabilitazione su base comunitaria; e potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività accessorie ed integrative direttamente connesse e correlate a quelle descritte, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, come di seguito elencate:

- organizzare percorsi di educazione e promozione della Riabilitazione su Base Comunitaria esclusivamente rivolti ad associati e volontari, al fine di sensibilizzare i partecipanti, rendendoli protagonisti nella propria Comunità;



- attivare corsi di aggiornamento, convegni, seminari di studio e approfondimento e/o di ricerca, volti a migliorare costantemente l'apprendimento e l'aggiornamento degli operatori del settore a favore degli associati e dei volontari;
- raccogliere fondi da Enti Pubblici, Privati, Fondazioni, persone fisiche e giuridiche a sostegno delle varie iniziative promosse;
- collaborare con Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Società Scientifiche, Enti ed in generale con il mondo del non-profit italiano ed estero per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra citate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

TITOLO III

Art. 5 Associati

Possono diventare soci dell'associazione possono aderire tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Sono associati della Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.



Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione alla Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dalla Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata alla Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto esclusivamente in proprio, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni scritte: tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il



pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

c) decadenza: viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa

d) esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni alla Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio Probiviri.



Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito

entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che



partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.



Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 15 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, ed ha l'uso della firma sociale. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.



[Handwritten signature]

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a. tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b. predisporre il bilancio dell'Associazione sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

Ai Revisori spetta:

- a. il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- b. sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- c. redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Art. 19 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

TITOLO VI**Art. 20 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 11, comma 4 dello statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91 e ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII**Art. 21 Disposizioni finali**

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e dell'iscrizione dell'associazione al suddetto RUNTS, la denominazione dell'Associazione è "A.Ri.Ba.C. ETS già

21/2022

Onlus" e all'Associazione continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalla sua iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, ai sensi del secondo comma dell'art. 101 del D Lgs. 117/2017.

Il presente statuto entrerà in vigore a far data dall'iscrizione dell'ente al RUNTS.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



[Handwritten signature]



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

Mod.

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. **A.R.I.BA.C. ONLUS**

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

☐

BAGNOREGIO

V T

9 0 1 1 7 1 9 0 5 6 2

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. **MATTOZZI**

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

M

Roma

R M

M T T V N I 6 1 C 2 4 H 5 0 1 W

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T J Z

codice

☐

sub. codice (*)

☐

R P

Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.

200, 0 0

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

200, 0 0

EURO (lettere)

duecento/00

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLLO
14	DIC.	2022	08931	72870